

IL RILANCIO DELLE PENE SOSTITUTIVE NELLA LEGGE-DELEGA “CARTABIA”: UNA GRANDE OCCASIONE NON PRIVA DI RISCHI

di Davide Bianchi

La legge-delega “Cartabia” apre ad un’ampia riforma delle sinora neglette sanzioni sostitutive, delegando il Governo a ridefinirle e a potenziarle secondo un chiaro obiettivo di erosione del primato della pena carceraria e di implementazione della finalità risocializzativa. Il contributo, dopo aver illustrato gli assi portanti della riforma delle pene sostitutive, si propone di individuare le principali “aree di rischio” nell’attuazione della delega legislativa e, in relazione a ciascuna di queste, di tratteggiare delle proposte de lege ferenda in ossequio alla prospettiva teleologica assunta dal legislatore delegante.

SOMMARIO: 1. Premessa: una riforma di respiro alla ricerca di un equilibrio tra efficienza e garanzia. – 2. Le novità qualificanti in tema di sanzioni sostitutive: verso un modello sospensivo-probatorio? – 3. Gli snodi critici. – 3.1. Profili “intrinseci”. – 3.2. Profili “relazionali”. – 4. Qualche osservazione conclusiva *de iure condendo*.

1. Premessa: una riforma di respiro alla ricerca di un equilibrio tra efficienza e garanzia.

Come evidenziato da autorevole dottrina, la L. n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) rappresenta una “svolta modernizzatrice nel nostro sistema penale, che non sarà rivoluzionaria né forse risolutiva ma che certo ha l’indubbio merito di aver invertito una tendenza involutiva e di aver posto le basi per ulteriori passi in avanti”¹. Si tratta infatti di una riforma “con visione e respiro”², dotata di una sua “organicità”, che ha inciso (con le disposizioni immediatamente precettive di cui all’art. 2)³ e che è destinata ad incidere (con l’attuazione dell’ampia delega di cui all’art. 1) su numerosissimi aspetti del diritto

¹ PALAZZO (2021b), p. 2.

² BARTOLI (2021), p. 1167 ss.

³ Alcune invero non perfettamente coerenti con il nuovo “spirito” della riforma, come ad esempio quella prevista al comma 13 dell’art. 2, che ha esteso il raggio applicativo del comma 5 dell’art. 165 c.p. (subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi di recupero psico-sociali per gli autori di reati riconducibili alla violenza di genere o domestica). Per un’analisi delle novelle al codice penale immediatamente prescrittive, v. GATTA (2021b), nonché, volendo, BIANCHI (2021), p. 1468 ss.

penale sostanziale e processuale – alcuni dei quali ‘nodali’, come ad esempio le impugnazioni, i riti speciali, la prescrizione, la giustizia riparativa e appunto le sanzioni sostitutive – nel perseguimento di “un obiettivo comune ed unitario che è l’alleggerimento del sistema complessivo, prima di tutto sul versante processuale, dei tempi e della quantità dei processi, ma poi anche su quello sostanziale della riduzione del primato detentivo”⁴. La direttrice di fondo dell’intervento riformatore è dunque quella di “Ridurre i tempi del processo penale, senza rinunciare a fondamentali garanzie, e alleggerirne il carico individuando possibili alternative al processo e alla pena carceraria”⁵: non v’è solo l’esigenza – comunque essenziale – di ‘equilibrato’ efficientamento della macchina giudiziaria ma anche quella di concretizzazione del principio di sussidiarietà della pena carceraria, nella consapevolezza degli elevati costi economici, umani e sociali di quest’ultima e della conseguente necessità di farne davvero l’*extrema ratio* tra le reazioni giuridiche al reato⁶.

In particolare, la delega alla ‘ristrutturazione’ delle sanzioni sostitutive segna un netto passo verso il superamento del primato del carcere, lasciando un po’ in secondo piano l’esigenza di snellimento dei meccanismi procedurali, senza tuttavia pretermetterla⁷: se è vero che l’ampia possibilità di applicazione delle pene sostitutive nell’ambito dei riti alternativi costituisce un ulteriore incentivo alla scelta o all’accettazione di questi ultimi da parte dell’imputato e che l’esclusione dell’appellabilità della condanna al lavoro di pubblica utilità “sostitutivo” contribuisce alla deflazione processuale, è altrettanto vero che la legge-delega ha evitato di subordinare l’applicabilità ‘generalizzata’ (a prescindere cioè dal titolo di reato) delle sanzioni sostitutive alla rinuncia al giudizio ordinario⁸ ed ha anche escluso la “super-diminuente” di rito per le ipotesi di lavori socialmente utili irrogati quali pena sostitutiva in sede di patteggiamento o di decreto penale di condanna⁹, esprimendo con ciò una chiara volontà di “sussidiarizzazione” del carcere indipendentemente dal piano processuale.

Una “sussidiarizzazione” del carcere, val la pena ricordarlo, che si presenta vieppiù necessaria, a fronte di una perdurante “inflazione penalistica” e della costante corsa al rialzo dei limiti edittali delle pene detentive che ha contraddistinto le politiche criminali almeno a partire dai primi anni del nuovo millennio. Nell’attuale fase storica,

⁴ Ancora PALAZZO (2021b), p. 3.

⁵ GATTA (2021a), p. 5.

⁶ Cfr. DOLCINI (2021a); v. inoltre DONINI (2021), p. 591 ss., che ravvisa l’efficienza come “chiave interpretativa centrale per comprendere tutta la c.d. riforma Cartabia”, avvertendo però che non è determinante “l’obiettivo di una accelerazione dei procedimenti, ma semmai di renderli efficienti in un quadro di attenzione a una strategia sanzionatoria differenziata e non simbolico-retributiva”.

⁷ Cfr. DOLCINI (2021a), par. 1 ss.; PALAZZO (2021b), specialmente p. 9 e p. 11 ss.

⁸ Distaccandosi così da quanto suggerito dalla Commissione ministeriale presieduta da Giorgio Lattanzi, che proponeva di limitare la sostituzione delle pene detentive fino a quattro anni a “specifici reati” selezionati dal legislatore (art. 9 bis, comma 1, lett. e dell’articolo), a meno che la sostituzione non avvenisse “con la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444, comma 1, del codice di procedura penale” (art. 9 bis, comma 1, lett. d dell’articolo).

⁹ Sempre secondo l’articolo proposto dalla Commissione Lattanzi in queste ipotesi la durata della sanzione sostitutiva non avrebbe potuto superare la metà della pena detentiva sostituita (art. 9 bis, comma 1, lett. f).

la valorizzazione di validi “sostitutivi penali” si pone anzitutto come un’esigenza di proporzionamento del trattamento sanzionatorio: se un abbandono *tout court* delle pene privative della libertà personale è impensabile, rispetto a moltissimi fatti di rilevanza penale la segregazione carceraria risulta una difesa sociale “eccessiva”, marcatamente sproporzionata per eccesso, in problematicissima tensione con elementari istanze di ragionevolezza e con lo stesso principio personalistico che anima l’intera trama costituzionale.

2. Le novità qualificanti in tema di sanzioni sostitutive: verso un modello sospensivo-probatorio?

A differenza della legge-delega n. 67/2014, la riforma Cartabia non ha optato per un ambizioso (e politicamente più ‘impegnativo’) affiancamento delle “pene alternative” alle pene principali tradizionali a livello di comminatoria edittale¹⁰, ma ha puntato ad un profondo rinnovamento di un istituto previgente, le sanzioni sostitutive *ex* L. n. 689/1981, allo scopo di cavarle dalla marginalità applicativa in cui sono ad oggi relegate¹¹ e farne così una vera alternativa sanzionatoria al carcere in sede di cognizione, pur affidata ad una notevole discrezionalità giudiziale.

I tre assi portanti di quest’opera riformatrice sono: (i) la rivisitazione delle tipologie sanzionatorie e la connessa estensione dell’ambito applicativo della ‘sostituibilità’; (ii) l’emancipazione delle pene sostitutive dalla sospensione condizionale della pena; (iii) il riorientamento delle sanzioni sostitutive verso finalità più accentuatamente specialpreventive.

Quanto al primo versante, l’art. 1, comma 17, L. n. 134/2021, delega il Governo ad “abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata” (lett. a) e a “prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria” (lett. b)¹². Le nuove pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare potranno sostituire la reclusione o l’arresto fino a quattro anni “in concreto” (per come risultanti all’esito della commisurazione giudiziale); il lavoro di pubblica utilità potrà sostituire pene detentive fino a tre anni sempre “in concreto”; il limite di pena detentiva (“in concreto”) sostituibile dalla pena pecuniaria sale ad un anno (lett. e). Come esplicitato

¹⁰ Secondo quanto invece era stato proposto dalla Commissione ministeriale Palazzo (istituita il 10 giugno 2013); relazione e schema di legge-delega reperibili in *www.giustizia.it*. Mostra una chiara preferenza per questa diversa strategia sanzionatoria basata sull’introduzione di nuove pene edittali non carcerarie GARGANI (2022), p. 15 ss., per cui “anche nel quadro delineato dalla l. 134/2021 la sanzione sostitutiva è chiamata, in definitiva, a convalidare il persistente primato ideologico della pena carceraria”; anche MANNA (2021), p. 3 ss., rileva come la concentrazione sulla revisione delle sanzioni sostitutive “si muova sul punto ancora nell’ambito di un sistema c.d. carcere-centrico, in quanto ci si riferisce sempre a sanzioni sostitutive della pena detentiva che quindi resta ancora la prima *ratio* di tutela, ovverosia la sanzione *par excellence*”.

¹¹ Sulla risalente e persistente crisi di effettività delle sanzioni sostitutive, v. CATENACCI (2013), p. 1156 ss.; DOLCINI (2021a), par. 2; GARGANI (2022), p. 2 ss.; TELESCA (2021), p. 36 ss.

¹² Conservando, a quanto pare, la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello straniero.

dallo stesso testo legislativo, le prime due pene sostitutive di nuova introduzione costituiscono una sorta di anticipazione alla fase decisoria delle corrispondenti misure alternative alla detenzione carceraria (semilibertà e detenzione domiciliare), mentre il lavoro di pubblica utilità rappresenta un'estensione 'generalizzata' in veste di pena sostitutiva dell'omonima sanzione principale del sistema del giudice di pace¹³, peraltro già sperimentata nel sistema penale 'ordinario' come sanzione sostitutiva per i reati di guida in stato d'ebbrezza e nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 *bis*, T.U. stup. In questo rinnovamento 'tipologico' la legge-delega ha recepito le indicazioni della Commissione Lattanzi, smarcandosene però sotto un aspetto tutt'altro che marginale: l'affidamento in prova al servizio sociale non ha fatto ingresso tra le pene sostitutive; scelta in sé non irragionevole¹⁴ ma foriera di significative criticità, come vedremo nel prosieguo.

Quanto al secondo versante, la legge-delega ha avuto cura di affrancare le rinnovate pene sostitutive dalla "concorrenza spietata" della sospensione condizionale, che come noto ha costituito uno dei principali motivi di 'desuetudine' delle sanzioni sostitutive¹⁵. In primo luogo, è stato imposto al legislatore delegato di "prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive" (lett. h); in secondo luogo, estendendosi la portata della sostituzione sino a quattro anni (per semilibertà e detenzione domiciliare, sino a tre anni per i lavori d'utilità sociale) è evidente che è stato ritagliato uno spazio applicativo autonomo per le pene sostitutive, non potendo operare la sospensione condizionale 'ordinaria' al di sopra del limite dei due anni di pena detentiva "in concreto"¹⁶. Si tratta di opzioni condivisibili e, almeno per quanto concerne l'esclusione della 'sospensibilità' delle sanzioni sostitutive, largamente auspicate in dottrina¹⁷, tuttavia non risolvono d'un colpo la questione del rapporto con la sospensione condizionale della pena, come vedremo nello specifico più avanti.

Quanto al terzo versante, di carattere teleologico, occorre sottolineare che la riforma interviene su tre elementi cruciali della disciplina delle sanzioni sostitutive, da cui è desumibile una loro riorientazione in chiave più schiettamente specialpreventiva: in primo luogo, il potere discrezionale del giudice nel decidere l'*an* e il *quomodo* della sostituzione viene espressamente vincolato alla finalità rieducativa e alla concorrente finalità di prevenzione della recidiva (lett. c); in secondo luogo, viene specificamente previsto "il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione" (lett. g)¹⁸; infine, viene notevolmente 'flessibilizzato' il

¹³ Art. 17, comma 1, lett. f, L. n. 134/2021, che precisa che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo "deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita"; si veda anche la lett. n sulla mutazione della "disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi" (su cui anche *infra*).

¹⁴ La *ratio* della esclusione è stata rinvenuta, tra l'altro, nell'esigenza di non compromettere l'appetibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova: v. GATTA (2021a), p. 17; v. anche DOLCINI (2021a), par. 3.

¹⁵ V., *ex plurimis*, CATENACCI (2013), p. 1156 ss.; DOLCINI (2021a), par. 2; PALAZZO (2021b), p. 12.

¹⁶ Tre anni per gli infradiciottenni; due anni e mezzo per infraventunenni e ultrasettantenni.

¹⁷ V. per tutti PALAZZO e BARTOLI (2007), p. 70.

¹⁸ Peraltro, rinviando alla "disciplina sostanziale e processuale" delle misure alternative della semilibertà e

meccanismo di revoca/conversione delle pene sostitutive, da un lato, escludendo ogni automatismo tra violazione delle prescrizioni integrative delle sanzioni sostitutive e caducazione di queste ultime e, dall'altro, consentendo la conversione della pena sostitutiva revocata "in altra pena sostitutiva" (lett. m). Si noti inoltre che il legislatore delegante non ha accolto la proposta della Commissione Lattanzi di escludere la possibilità di reiterazione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive¹⁹. La divergenza rispetto alla disciplina ad oggi vigente appare saliente: l'attuale art. 58 L. n. 689/1981 si limita a fare un generico richiamo dell'art. 133 c.p. e a richiedere al giudice di scegliere "tra le pene sostitutive [...] quella più idonea al reinserimento sociale del condannato"; l'art. 56 L. n. 689/1981 non va oltre la previsione di una facoltà per il magistrato di sorveglianza di "disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al [...] reinserimento sociale" del condannato alla libertà controllata sostitutiva; l'art. 66 L. n. 689/1981 statuisce perentoriamente che "Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita"²⁰.

Sembra così che il baricentro delle pene sostitutive si stia spostando verso una logica pienamente specialpreventiva: se la disciplina vigente è stata giustamente interpretata in chiave per lo più 'oggettivizzante', nel senso di una lettura delle sanzioni sostitutive quali alternative al carcere pur sempre caratterizzate dalla dimensione afflittiva e da un "fine di non-desocializzazione, dunque, nella minima intimidazione necessaria allo scopo"²¹ e "Destinate a surrogarsi con regolarità alle pene detentive brevi [...] tendenzialmente svincolate dalla personalità del colpevole"²², per converso nella

della detenzione domiciliare, la legge-delega richiama anche gli "interventi del servizio sociale" di cui all'art. 47 *ter* ord. pen. e la partecipazione ad "attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" del semilibero *ex* art. 48 ord. pen. (oltre che il "programma di trattamento" *ex* art. 101 D.P.R. n. 230/2000).

¹⁹ Art. 9 *bis*, comma 1, lett. d, n. 1 dell'articolo elaborato dalla Commissione.

²⁰ DOLCINI e PALIERO (1989), p. 511, nel commentare la disciplina dettata dalla L. n. 689/1981, rilevano che tale ipotesi di revoca "scatta in presenza anche di una sola violazione [...] di uno degli obblighi tassativamente previsti dagli art. 55 e 56" e "ha inoltre carattere automatico, non lasciando spazio ad alcuna valutazione del giudice circa l'opportunità di proseguire il 'trattamento'"; anche GIUNTA (1986), p. 864, sottolinea la "automaticità del ritorno alla pena detentiva" *ex* art. 66 L. n. 689/1981 (che è riprova della "natura sanzionatoria della *sostituzione*"). Ma v. PALAZZO (2013), p. 605, per cui si tratta invece di ipotesi di revoca facoltativa (mentre è certo che l'art. 72 L. n. 689/1981 preveda ipotesi di revoca obbligatoria).

²¹ DOLCINI e PALIERO (1989), p. 493, i quali chiariscono che le sanzioni sostitutive introdotte dal legislatore del 1981 sono misure "ad ogni effetto sanzionatorie, provviste cioè di precisi contenuti afflittivi, che riflettono un deciso orientamento verso la prevenzione generale, nel momento della minaccia, e verso la prevenzione speciale mediante intimidazione-ammonimento, nei momenti commisurativo ed esecutivo" (p. 492); v. anche FIANDACA e MUSCO (2010), p. 773.

²² GIUNTA (1986), p. 825, il quale coerentemente interpreta il richiamo all'art. 133 c.p. da parte dell'art. 58 L. n. 689/1981 come limitato "ai soli indici di fatto" (p. 839). Si vedano anche Corte cost., ord. n. 184/2000 e sent. 157/2010, secondo cui la selezione (esclusione) – a livello legislativo – delle sanzioni sostitutive dipende dalla "efficacia deterrente che deve essere propria della pena" (e non dai limiti edittali di pena né dalla categoria di bene giuridico tutelato). V. però Cass., Sez. II, 7 marzo 2019, n. 21459, in *www.dejure.it*, secondo cui "il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi, deve tenere conto dei

prospettiva della riforma Cartabia le pene sostitutive superano il ruolo di strumento di lotta alle pene detentive brevi²³ incentrato sulla deterrenza e l'intimidazione speciale e si proiettano verso più onerose finalità di prevenzione speciale mediante risocializzazione (attiva) e mediante neutralizzazione delle fonti di rischio di recidiva (anche "attraverso opportune prescrizioni")²⁴. Si potrebbe forse dire che le sanzioni sostitutive prefigurate dalla legge-delega, contraddistinte come sono dall'alto tasso di discrezionalità giudiziale e dall'esplicita finalità di prevenzione speciale (anche) positiva, paiono avvicinarsi sempre più alle "misure sospensivo-probatorie", con le quali da sempre condividono sia l'elemento della 'precarietà' (la pena detentiva può riemergere laddove il reo dia "cattiva prova" di sé) sia quello della minore afflittività rispetto alla pena sospesa e alle quali sembrano ora accomunate pure dal finalismo risocializzativo²⁵.

Altre innovazioni di rilievo riguardano: la previsione dell'esclusione della confisca facoltativa in caso di "positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità" irrogato con decreto penale di condanna o sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti "se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili" (lett. i); lo svincolo del "valore giornaliero" di pena pecuniaria sostitutiva "dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale [...] in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare" (lett. l); la mutuazione dalle norme dell'ordinamento penitenziario e da quelle del D.lgs. n. 274/2000 delle fattispecie incriminatrici della violazione degli obblighi inerenti, rispettivamente, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità (lett. n).

criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato" (già si era espressa in tal senso Cass., Sez. Un., 30 giugno 2010, n. 24476, Gagliardi, ivi), nonché Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 19326, ivi, che ha ritenuto manifestamente illogica la valutazione giudiziale che, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sul rilievo della pericolosità dell'imputato e della sua "proclività alla violazione della legge penale".

²³ Essendo peraltro arduo continuare a definire "brevi" pene che possono arrivare ai quattro anni di reclusione o d'arresto; come osserva GARGANI (2022), p. 7, "il fatto che, in base alla legge delega, le sanzioni sostitutive saranno suscettibili di essere applicate anche a reati di media gravità in astratto, denota il significativo mutamento nella percezione e nella valutazione della "brevità" delle pene detentive, a conferma della relatività di quest'ultima qualificazione".

²⁴ Una simile tendenza pare essere rilevata anche da PALAZZO (2021b), p. 13, e da DONINI (2012), p. 605.

²⁵ Per la delineazione dei caratteri del paradigma sospensivo-probatorio v. per tutti DOLCINI (2020), p. 8; DOLCINI e DELLA BELLA (2020), p. 326. Per la riconduzione già delle 'vecchie' sanzioni sostitutive agli "istituti strutturalmente sospensivi" (ferma restando l'assenza di reali contenuti di "sostegno" al condannato coerentemente alla primazia di finalità di prevenzione negativa), v. PALAZZO e BARTOLI (2007), p. 65 e p. 70; già PADOVANI (1982), p. 494 ss. Un esempio di completa assimilazione delle sanzioni sostitutive al modello del *probation* pare provenire dall'ordinamento spagnolo, che ha trasfuso le originarie pene sostitutive all'interno di un macro-istituto sospensivo rimesso ad una larga discrezionalità giudiziale in funzione apertamente risocializzativa: v. GOISIS (2020), p. 139 ss.; sul precedente *régimen de sustitución de las penas* v. PRATS CANUT e TAMARIT SUMALLA (2005), p. 518 ss.

3. Gli snodi critici.

La delega alla rivitalizzazione e al potenziamento (anche) in chiave specialpreventiva delle sanzioni sostitutive va certamente salutata con favore, tuttavia non mancano i passaggi critici, le aree di rischio che dovranno essere gestite oculatamente dal legislatore delegato al fine di evitare incoerenze e asimmetrie, se non veri e propri corto-circuiti, che potrebbero mettere a repentaglio la buona riuscita della riforma o quantomeno imbrigliarne le potenzialità. Queste criticità possono essere distinte in due gruppi di modo da agevolarne la trattazione: da un lato, quelle per così dire intrinseche, proprie cioè delle pene sostitutive in quanto tali e del loro – necessario, costitutivo – rapporto con la pena detentiva sostituita; dall’altro lato, quelle per così dire relazionali, derivanti dal rinvio ad altri istituti o comunque dal rapporto con istituti diversi dalla sanzione detentiva oggetto di sostituzione.

3.1. Profili “intrinseci”.

Conviene affrontare anzitutto i profili critici tipici di ciascuna sanzione sostitutiva, per poi andare ad analizzare quelli che caratterizzano il rapporto tra queste e la pena detentiva surrogata.

Quanto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare appare palese la loro forte carica di afflittività: sebbene peculiari, sono sanzioni a tutti gli effetti detentive; come rileva autorevole dottrina, “La detenzione domiciliare priva il condannato della libertà personale, sia pure in un contesto non carcerario. La semilibertà è nella sostanza una forma aperta di esecuzione della pena detentiva, comportando un’ampia componente di permanenza di carcere, addirittura più ampia di quella prevista per la semidetenzione. La riforma elimina la semidetenzione, ma introduce al suo posto una pena che ne riproduce in forma accentuata i connotati ‘para-carcerari’”²⁶. Ciò puntualizzato, si deve però notare che le due nuove pene sostitutive vanno a coprire una fascia di pena detentiva principale doppia rispetto a quella che oggi può costituire oggetto di sostituzione mediante semidetenzione *ex art. 53 L. n. 689/1981*: fino a quattro anni anziché fino a due anni; ed è chiaro che più aumenta la pena sostituibile più aumenta

²⁶ DOLCINI (2021a), par. 3; anche GARGANI (2022), p. 8, evidenzia la natura di “pena semi-carceraria” della semilibertà e l’inclinazione di tale misura “ad assumere i caratteri della modalità esecutiva della pena detentiva”. Già DOLCINI e PALIERO (1989), p. 488, in riferimento alla semidetenzione, che comunque richiede la restrizione carceraria per un numero definito di ore (almeno dieci) a differenza della semilibertà (che apre le porte dell’istituto penitenziario solo “per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale”), notavano che “può addirittura dubitarsi che si lasci a pieno titolo inquadrare fra i sostitutivi della pena detentiva, rappresentandone piuttosto, nella sostanza, una modalità attenuata di esecuzione”. Peraltro, il richiamo *ex art. 1, comma 17, lett. n, L. n. 134/2021* delle fattispecie incriminatrici dell’inosservanza degli obblighi inerenti semilibertà e detenzione domiciliare contribuisce ad incrementare il peso afflittivo di tali pene sostitutive (mentre è dubitabile che la fattispecie d’evasione sia applicabile all’attuale semidetenzione: per tutti, GIUNTA (1986), p. 876; in senso contrario però la giurisprudenza prevalente: *inter alia*, Cass., Sez. VI, 20 settembre 2018, n. 8292, in *www.dejure.it*).

anche il disvalore del reato cui essa è commisurata, ne consegue che risulta ragionevole prevedere sanzioni sostitutive maggiormente afflittive. La sfida per il legislatore delegato sarà quella di integrare tali sanzioni sostitutive con idonei strumenti risocializzativi, in modo da evitare di ridurle a congegni puramente repressivi.

Quanto al lavoro di pubblica utilità, rappresenta certamente una novità gradita all'interno del micro-sistema delle sanzioni sostitutive, sia perché di per sé svincolato dalla realtà carceraria sia perché dotato di una intrinseca valenza rieducativa, oltre che simbolica, in quanto compensazione del danno sociale arrecato con la commissione del reato²⁷. Tuttavia, sembra esporsi a due rischi opposti: da un lato, anche in considerazione della consistenza della pena che potrà andare a sostituire (fino a tre anni), rischia di risultare una sanzione eccessivamente blanda, in termini sia generalpreventivi che specialpreventivi; dall'altro lato, prevedendosi un consenso "debole" (è sufficiente che il condannato non si opponga all'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo)²⁸, il reo potrebbe essere assoggettato ad una pena prescrittiva, consistente in un'obbligazione di *facere*, qual è appunto il lavoro di pubblica utilità senza la necessaria consapevolezza e senza la possibilità concreta di adempierla compiutamente (con tutto ciò che ne consegue in punto di revoca/conversione e di responsabilità per l'integrazione del delitto di "violazione degli obblighi")²⁹. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, lett. e, L. n. 134/2021, dovrà stabilirsi "l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità", proprio sul presupposto che si tratti di "pena agita", consapevolmente accettata dal condannato, quando invece la semplice mancata opposizione indicata alla lett. e del comma 17 non sembra garantire un consenso "pieno".

Quanto alla pena pecuniaria, oltre ad apparire del tutto condivisibile (*rectius* necessaria) la delega alla riorganizzazione generale del meccanismo riscossivo (art. 1, comma 16, L. n. 134/2021), risulta assolutamente ragionevole l'abbandono dei 250 euro di cui all'art. 135 c.p.³⁰ quale "tasso giornaliero" minimo, imponendolo elementari esigenze di proporzione e uguaglianza sostanziale³¹. È inoltre apprezzabile l'estensione

²⁷ Viene alla mente la vignetta allegorica apparsa nell'edizione parigina del 1766 della rivoluzionaria (e notissima) opera di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*: la personificazione della giustizia distoglie inorridito lo sguardo dal boia e lo fissa sugli strumenti di lavoro; bisogna però tener presente che il celebre pensatore ammetteva come riparazione del "danno sociale" costituito dal reato anche il lavoro forzato (auspicando la riduzione del reo di omicidio doloso a "bestia di servizio", come valida alternativa alla 'inutile' pena di morte; v. BECCARIA (2007), p. 64 ss.).

Al di là delle suggestioni vetero-illuministiche, il lavoro di pubblica utilità (volontario) è impiegato come sanzione sostitutiva in diversi ordinamenti stranieri, ad esempio in Portogallo, in Finlandia e in Cile; v. al proposito i rispettivi contributi di MENGHINI e GOISIS (2020), p. 167 ss.; ANGHILERI, FACCHINI, MANNOZZI (2020), p. 204 ss.; FORNASARI e CORN (2020), p. 225 ss.

²⁸ DOLCINI (2021a), par. 4, rileva che la sostituzione della pena detentiva col lavoro di pubblica utilità "potrà avvenire anche d'ufficio", in assenza cioè di una richiesta in tal senso da parte dell'imputato (tant'è vero che potrà essere disposto anche con decreto penale di condanna).

²⁹ Sull'esigenza di un consenso "forte" a fronte di pene prescrittive (non meramente interdittive), PALAVERA (2021), p. 5 ss.

³⁰ Per come modificato dalla L. n. 94/2009.

³¹ In ciò peraltro il legislatore delegato è stato anticipato dalla Corte costituzionale con la recentissima sent.

dell'ambito applicativo della pena pecuniaria sostitutiva (portato ad un anno di pena detentiva), nel tentativo di farne una alternativa effettiva alla pena carceraria, se non addirittura la regola per le forme di criminalità meno gravi³². Si deve però osservare che buona parte della popolazione carceraria è composta da persone prive di un patrimonio 'aggredibile', perché minimo, se non nullo, o perché occulto, cosicché è lecito dubitare che la pena pecuniaria possa assurgere a sanzione davvero 'regolare', applicabile nella stragrande maggioranza dei casi di reato sanzionato "in concreto" con reclusione o arresto non superiore all'anno. Avrebbe infatti poco senso sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, laddove si sappia in partenza che il condannato risulterà insolubile³³.

Passando alle criticità derivanti dal meccanismo di revoca/conversione, è proprio in riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva che affiorano le prime perplessità: il criterio direttivo di cui al comma 17, lett. m, chiede di "fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolubilità del condannato o ad altro giustificato motivo". Parrebbe di intendere che la "mancata esecuzione" della pena pecuniaria per causa imputabile al condannato comporti addirittura la conversione nella pena detentiva sostituita, eccettuata appunto l'ipotesi di insolubilità; d'altronde l'art. 9 *bis*, comma 1, lett. h, dell'articolato formulato dalla Commissione Lattanzi prevedeva che il "mancato pagamento" della pena pecuniaria sostitutiva determinasse proprio la conversione nella sanzione detentiva sostituita, facendo salve le medesime ipotesi di "insolubilità del condannato" e di "altro giustificato motivo". Si potrebbe pertanto opinare che il legislatore delegato sia spinto ad introdurre una deroga al regime ordinario attualmente disposto dagli artt. 136 c.p., 678, comma 1 *bis*, c.p.p., 102 L. n. 689/1981, ritenuto pacificamente applicabile anche ai casi di fallita esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, la quale allo stato – al pari delle pene principali della multa e dell'ammenda – va incontro alla conversione in libertà controllata o, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo in favore della collettività, non essendovi nessuna possibilità di 'ritorno' alla pena detentiva sostituita³⁴. La *ratio* di una simile deroga non appare invero molto chiara e ad ogni modo appare irragionevole distinguere tra esecuzione delle pene pecuniarie principali ed esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva, a meno di non voler trasformare quest'ultima in una sorta di pena prescrittiva, consistente sì in un'obbligazione di dare e non di fare (come invece è il

n. 28/2022, con cui è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»".

³² Sulla scorta del noto esempio tedesco; cfr. BARTOLI e BIANCHI (2020), in particolare p. 110 ss. e p. 124 ss.

³³ Benché ad avviso di Cass., Sez. Un., 30 giugno 2010, n. 24476, cit., l'attuale art. 58 L. n. 689/1981 non precluda "la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria [...] anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate" rispetto alla quale sia formulabile una "prognosi di inadempimento".

³⁴ Cfr. MARINUCCI e DOLCINI (2017), p. 664; DIDI (2020), p. 46 ss.; già GIUNTA (1986), p. 865; DOLCINI e PALIERO, p. 510.

lavoro di pubblica utilità) ma pur sempre strettamente correlata alla sanzione penale originaria, per cui il mancato adempimento determina la reviviscenza di quest'ultima, esclusi appunto i casi in cui l'inadempimento risulti "giustificato". Quest'ottica di "sfavore" per chi inadempie la pena pecuniaria sostitutiva potrebbe forse trovare giustificazione nel fatto che – tendenzialmente – chi beneficia della sostituzione è autore di fatti di maggior disvalore rispetto a quelli puniti con la pena pecuniaria già in astratto; è un'ottica però poco coerente con l'obiettivo centrale di fare del carcere davvero l'*extrema ratio* del sistema punitivo.

Va inoltre evidenziato che se, per un verso, la legge-delega mira a scardinare gli automatismi legati alla violazione delle prescrizioni *ex art.* 66 L. n. 689/1981, per altro verso tuttavia, lascia intatto il meccanismo di revoca/conversione di cui all'art. 72 L. n. 689/1981, per cui la sopravvenienza di qualsiasi "condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena" comporta ineluttabilmente che la sanzione sostitutiva "viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita" nella pena detentiva sostituita³⁵. Questo automatismo superstito sembra porsi in contraddizione con il riorientamento al finalismo rieducativo impresso dal legislatore delegante³⁶, non apparendo in linea con siffatto riorientamento un meccanismo revocatorio che, pur di fronte ad un elemento negativamente indiziante come la commissione di un nuovo reato, precluda al giudice ogni una valutazione discrezionale sulla capacità del reo di evitare la reiterazione criminosa e di rispettare le prescrizioni discendenti dall'applicazione della sanzione sostitutiva.

Infine, non si può non rimarcare la "grande discrezionalità che ridonda in capo al giudice della cognizione"³⁷, non solo nella decisione sulla ammissibilità della sostituzione ma anche nella scelta tra le varie sanzioni sostitutive; conscio di ciò, il legislatore delegante ha demandato al Governo di disciplinare il "potere discrezionale del giudice" in conformità ai criteri teleologici già visti – esigenze di "rieducazione del condannato" e di "prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" – ma, evidentemente, andando oltre il puro e semplice richiamo di tali criteri generali. Come attentamente notato in dottrina, si tratta di "una indicazione di delega che tradisce le preoccupazioni suscitate dal conferimento di ampia discrezionalità, ma che non sarà facile per il delegato tradurre in norme dotate di efficacia reale"³⁸. Il rischio sembra essere duplice: da un lato, il legislatore delegato potrebbe 'accontentarsi' di un 'pigro' rinvio alla criteriologia *omnibus* di cui all'art. 133 c.p., limitandosi a chiarire che devono essere

³⁵ Sia essa una sentenza di condanna per delitto o per contravvenzione, per reato doloso o colposo, anche se per ipotesi dispositiva della sospensione condizionale della pena: cfr. DOLCINI e PALIERO, p. 513 ss. Ai fini della revoca *ex art.* 72 L. n. 689/1981, tuttavia, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza accertativa del nuovo reato (non potendosi ritenere quest'ultimo una implicita violazione delle "prescrizioni" inerenti le sanzioni sostitutive): così, *inter alia*, Cass., Sez. I, 28 novembre 2000, n. 6322; Cass., Sez. I, 15 aprile 2008, n. 16414 (entrambe reperibili in www.dejure.it).

³⁶ Esprime riserve sulla conservazione della reiterazione criminosa come causa di revoca PALAZZO (2021a), p. 5.

³⁷ PALAZZO (2021b), p. 13; dovendosi però notare sin d'ora le possibili strettoie derivanti dalla 'importazione' delle "preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario" (art. 1, comma 17, lett. c, L. n. 134/2021).

³⁸ Sempre PALAZZO (2021b), loc. cit.

presi in considerazione anche gli indici relativi alla “capacità a delinquere”³⁹; dall’altro lato, si potrebbe cadere nell’opposta tentazione di un irrigidimento eccessivo del meccanismo commisurativo, ad esempio escludendosi *ab origine* le pene sostitutive meno gravose (pena pecuniaria e lavori socialmente utili) per certi “tipi d’autore”⁴⁰.

3.2. Profili “relazionali”.

Quanto alle criticità di carattere “relazionale”, balza alla vista in primo luogo l’esclusione dell’affidamento in prova al servizio sociale dal novero delle nuove pene sostitutive, malgrado l’espressa proposta d’inclusione proveniente dalla Commissione Lattanzi e l’evidente volontà dello stesso legislatore delegante di contrastare il fenomeno dei c.d. “liberi sospesi”, anticipando alla fase della cognizione scelte fondamentali sulle “alternative sanzionatorie” al carcere applicabili *ab initio* (prima dell’effettiva incarcerazione) ma sinora demandate alla magistratura di sorveglianza (operando il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p.)⁴¹. Tale anticipazione però ha riguardato solo la semilibertà e la detenzione domiciliare, mentre la misura alternativa ‘regina’, ossia l’affidamento in prova, è rimasta appunto confinata nella sede esecutiva. L’aspetto problematico che qui preme rilevare è dato dal rapporto tra le nuove sanzioni sostitutive di tipo detentivo (mutuate dall’ordinamento penitenziario, semilibertà e detenzione domiciliare) e la misura alternativa dell’affidamento in prova, che rispetto alle prime presenta un’afflittività certamente ridotta (l’affidato in prova è un soggetto libero, seppur vincolato da prescrizioni). Infatti, chi in fase di cognizione non è stato ritenuto “meritevole” della sostituzione della pena potrebbe poi beneficiare di un trattamento in libertà quale appunto l’affidamento in prova *ab initio*, mentre fasce di criminalità inferiori, per cui è stata operata la sostituzione con la semilibertà o la detenzione domiciliare, si troverebbero a scontare una pena nei fatti detentiva quali sono le due nuove sanzioni sostitutive. Se è vero che la legge-delega punta ad allineare la valutazione sull’applicabilità delle pene sostitutive a quella sull’applicabilità delle misure alternative, ponendo come criteri finalistici espressi l’esigenza di risocializzazione e l’esigenza di evitamento della recidiva, è vero altrettanto che, potendo divergere nettamente i tempi delle due valutazioni (il giudizio di sorveglianza sull’istanza di applicazione dell’affidamento in prova può seguire di diversi anni la commisurazione della pena da parte del giudice del merito), non si può affatto escludere che un imputato giudicato “inidoneo” al trattamento sanzionatorio sostitutivo risulti poi “idoneo” all’affidamento in prova una volta giunto davanti al

³⁹ Il cui impiego – ai sensi del vigente art. 58 L. n. 689/1981 – è stato messo in dubbio da autorevole dottrina: v. nota 22.

⁴⁰ Preclusioni che si aggiungerebbero a quelle ‘importate’ dall’ordinamento penitenziario.

⁴¹ Sulla *voluntas* di “sgravio” della magistratura di sorveglianza e di semplificazione procedimentale, v. il dossier “Nota di lettura, «A.S. 2353: “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”(Approvato dalla Camera dei deputati)». NL252, settembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura”, 16 ss., reperibile sul sito istituzionale www.senato.it.

Tribunale di sorveglianza; con l'evidente paradosso che chi viene valutato come "idoneo" alla sostituzione già in fase di cognizione viene a subire un trattamento punitivo deteriore rispetto a chi verrà ritenuto "idoneo" alla misura alternativa solo in fase esecutiva⁴².

Appare poi delicato il "coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare", quali, su tutte, quelle previste agli artt. 4 *bis*, 47 *ter*, 50 e 58 *quater* ord. pen. Il mancato accoglimento della proposta della Commissione Lattanzi, che escludeva l'applicabilità delle pene sostitutive in tutte "le ipotesi in cui è preclusa la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale"⁴³, offre certamente maggiore spazio di manovra al legislatore delegato, che altrimenti avrebbe dovuto impedire la sostituzione al mero ricorrere di uno dei molteplici titoli di reato richiamati al comma 9 dell'art. 656 c.p.p.⁴⁴; tuttavia, la riproduzione *sic et simpliciter* della congerie di presunzioni ostative di cui è infarcito l'ordinamento penitenziario – oramai unificate più da una logica "nemica" e dal vago sapore neoretribuzionista che da effettive esigenze specialpreventive⁴⁵ – potrebbe comunque depotenziare notevolmente la riforma e risultare disarmonica con lo spirito "personalista" che la anima e con le connesse istanze rieducative e di "sussidiarizzazione" del carcere⁴⁶.

In terzo luogo, resta da chiarire la relazione intercorrente tra sospensione condizionale della pena e sanzioni sostitutive nell'area di residua concorrenza. Se con l'attuazione della delega verrà meno la possibilità di sospendere le sanzioni sostitutive

⁴² Si veda però Corte cost., sent. 50/2020, (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, con nota critica di MASSARO (2020), p. 1142 ss.), che ha escluso un rapporto di scalarità tra affidamento in prova e detenzione domiciliare (nonostante l'art. 47 *ter* ord. pen. subordini l'applicazione della detenzione domiciliare all'impossibilità di applicare l'affidamento in prova).

Critico sulla mancata inclusione dell'affidamento in prova tra le pene sostitutive anche GARGANI (2022), p. 14 ss., che propone una netta "ripartizione di funzioni" tra sanzioni sostitutive (che dovrebbero appunto includere anche l'affidamento in prova), come tali applicabili dal giudice della cognizione, e misure alternative, che dovrebbero tornare all'originario ruolo di strumenti della progressività del trattamento penitenziario (come tali "concedibili soltanto dopo l'espiazione in forma carceraria di una parte della pena detentiva").

⁴³ Art. 9 *bis*, comma 1, lett. d, n. 2 dell'articolato.

⁴⁴ La disposizione codicistica non solo contempla reati ostativi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 4 *bis* ord. pen. ma è anche prevalentemente interpretata nel senso che, ai fini della preclusione della sospensione, rileva esclusivamente l'astratto titolo di reato, indipendentemente dall'eventuale presenza di circostanze che farebbero venire meno la preclusione alle misure alternative e ai benefici penitenziari: per tutti, CARACENI e CESARI (2015), p. 58.

⁴⁵ Come tali oggetto di plurime declaratorie di illegittimità costituzionale: per una rassegna della giurisprudenza costituzionale sull'art. 4 *bis* ord. pen. v. DIDI (2020), p. 290 ss.; sui più recenti sviluppi v. DOLCINI (2021b), p. 23 ss.; CIAFARDINI (2022); sulle preclusioni poste dall'art. 47 *ter* ord. pen., si veda la recente Corte cost., n. 56/2021, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità "limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»", facendo così cadere l'ostatività (presuntiva) della recidiva rispetto alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

⁴⁶ La problematicità di siffatti automatismi preclusivi, peraltro, sarebbe destinata ad aumentare esponenzialmente in combinazione con quella propria di automatismi ulteriori che il legislatore delegato decidesse di introdurre in punto di "scelta tra le pene sostitutive" (v. *supra*, paragrafo precedente).

(e con essa uno dei fattori maggiori di irrilevanza prasseologica di queste), tuttavia la tendenza all'omogenizzazione dei criteri-guida della discrezionalità giudiziale nell'applicazione dei due istituti⁴⁷ – in particolare la prognosi di non recidivanza – pare implicare non banali problemi di sovrapposizione. Infatti, come autorevolmente affermato, “nella fascia di pena fino a due anni di pena in concreto la sospensione condizionale potrà continuare a farla da padrona”, poiché, risultando “preferibile per il condannato e per l'ordinamento”⁴⁸, difficilmente s'arresterà la tendenza ad applicare la misura sospensiva *ex art. 163 c.p.* a discapito delle pene sostitutive: certo, non si avrà più l'anomalo (ma tutto sommato infrequente) fenomeno della sospensione condizionale delle sanzioni sostitutive, ma ben potrà aversi una applicazione della sospensione condizionale 'preliminare' e 'preclusiva' della sostituzione della pena detentiva. Inoltre, parrebbe che, stante l'allineamento criteriologico suddetto, una valutazione negativa in ordine ai presupposti soggettivi di applicabilità della sospensione condizionale sarebbe destinata a influire quasi automaticamente sulla valutazione in ordine alla sostituibilità della pena: l'imputato “inidoneo” alla misura sospensiva sarà “inidoneo” pure al trattamento sanzionatorio sostitutivo. Il risultato finale potrebbe essere 'avvilente': in riferimento alla fascia di pena fino a due anni⁴⁹, qualora risulti applicabile la sospensione condizionale, le sanzioni sostitutive continueranno ad esser “fagocitate” dalla prima; qualora invece la sospensione condizionale non sia applicabile in ragione della capacità a delinquere del soggetto, saranno inapplicabili pure le sanzioni sostitutive, a meno che le prescrizioni formulabili dal giudice non siano talmente stringenti da assicurare “la prevenzione del pericolo che [il condannato] commetta altri reati”.

In quarto luogo, desta perplessità il richiamo della “disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi” prevista agli “articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”. Da un punto di vista strettamente tecnico, risulta infatti poco comprensibile il rinvio all'art. 47 ord. pen., che regola l'affidamento in prova (senza contemplare alcuna fattispecie incriminatrice) e non sembra avere relazioni né con la violazione delle prescrizioni inerenti la detenzione domiciliare né con la violazione delle prescrizioni inerenti la semilibertà; forse il legislatore delegante intendeva fare riferimento all'art. 47 *ter* ord. pen., che, in parallelo all'art. 51 ord. pen., prevede la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. Da un punto di vista sostanziale, poi, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza e proporzionalità di una sanzione *doppia* per il caso di mancata esecuzione delle pene sostitutive (o di inosservanza delle relative prescrizioni): sebbene la stessa legge-delega, opportunamente, ridimensioni la rigidità del meccanismo revocatorio di cui all'art. 66 L. n. 689/1981, resta vero che in tali ipotesi si potrà avere il ripristino dell'originaria pena detentiva; andando ad applicare anche le fattispecie delittuose d'evasione o di violazione degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità, alla revoca/conversione (a questo punto eventualmente esperibile anche in forza dell'art. 72 L. n. 689/1981) si

⁴⁷ Tendenza invero già presente nella giurisprudenza a legislazione vigente; v. nota 22.

⁴⁸ PALAZZO (2021b), p. 12; in senso analogo GARGANI (2022), p. 12.

⁴⁹ O due e mezzo o tre nei casi particolari previsti nei capoversi dell'art. 163 c.p.

aggiungerà la reazione punitiva prevista da tali norme incriminatrici. Forse, in funzione specialpreventiva, sarebbe stato sufficiente il solo istituto della revoca/conversione.

Per ultimo ma non ultimo, un problema di carattere procedurale, che potrebbe rivelarsi assai spinoso: la riforma mira a realizzare uno spostamento di competenze dalla magistratura di sorveglianza a quella di cognizione⁵⁰, tanto che si preoccupa di prefigurare il “coinvolgimento” dell’U.E.P.E. a supporto di quest’ultima, tuttavia questo “coinvolgimento” non sembra per niente agevole. Non si tratta di questioni soltanto di carattere economico-organizzativo bensì di questioni che attengono alla struttura stessa del processo penale: l’indagine socio-familiare in che fase verrà espletata? Prima dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato *sub iudice* non pare possibile, sia perché siffatta indagine potrebbe ‘inquinare’ il giudizio (si pensi ad una relazione dell’U.E.P.E. che rilevi una pronunciata attitudine antisociale dell’inquisito) sia perché in taluni riti risulterebbe difficilmente praticabile (si pensi al giudizio per direttissima) o addirittura del tutto infattibile (come nel procedimento per decreto).

4. Qualche osservazione conclusiva *de iure condendo*.

Dopo aver ‘mappato’ quelli che appaiono i maggiori snodi critici che dovranno esser affrontati dal legislatore delegato, si possono conclusivamente (e fuggacemente) individuare alcuni possibili “parametri di *risk management*” nell’attuazione della delega.

Quanto alle criticità intrinseche alle costituenti pene sostitutive, appare quasi scontato osservare che se il legislatore vorrà mantenere fede alla loro orientazione verso finalità *stricto sensu* risocializzative, dovrà avere particolare cura soprattutto nel dettagliare i contenuti e le modalità esecutive di quelle maggiormente afflittive, ossia quelle di natura detentiva: relativamente alla semilibertà, dovrà esser mutuato e valorizzato il programma di trattamento di cui al combinato disposto degli artt. 48 ord. pen. e 101 D.P.R. n. 230/2000; relativamente alla detenzione domiciliare, considerato che potrebbe avere effetti desocializzanti assai significativi e che nella sede esecutiva “il contenuto trattamentale di tale misura è attenuato rispetto alle altre”, tanto che, “qualora venga richiesta dalla magistratura di sorveglianza la definizione del programma di trattamento, gli obiettivi di cui tenere conto debbano essere circoscritti a quelli specifici della misura (sanitari, di assistenza familiare, etc.), riferendosi a quelli indicati per l’affidamento in prova solo per quanto compatibili”⁵¹, pare opportuno un cambio di passo, essendo auspicabile proprio un allineamento dei contenuti trattamentali di entrambe le nuove sanzioni sostitutive a quelli dell’affidamento in prova al servizio sociale, per quanto consentito dai contenuti afflittivi ad esse connaturati.

Per quanto concerne invece il lavoro di pubblica utilità, il rischio di una eccessiva mitezza della sanzione rispetto a fatti criminosi tutt’altro che lievi (essendo applicabile

⁵⁰ Lo rileva anche PALAZZO (2021b), p. 13.

⁵¹ Come specificato dalla Circolare ministeriale del 5 marzo 2015 “Programma di trattamento per richiedenti misure alternative e sospensione del procedimento con messa alla prova”, reperibile su www.giustizia.it.

a fatti puniti in concreto con la reclusione o l'arresto fino a tre anni) sembrerebbe risolvibile con l'affiancamento di prescrizioni sufficientemente consistenti e sufficientemente tipizzate dal legislatore delegato (comunque non contrastanti con l'obiettivo rieducativo), ma è dubbio che la previsione di prescrizioni aggiuntive in funzione generalpreventiva e retributiva, anziché puramente specialpreventiva, sia in linea con la delega. Sembra invece più facilmente arginabile il rischio di adesioni meramente apparenti o comunque scarsamente consapevoli da parte del condannato: se è vero che la legge-delega fa riferimento alla sola mancata opposizione di quest'ultimo, ciò non toglie che in sede attuativa possa esser introdotto un obbligo per il giudice di verificare che tale assenza di dissenso provenga da soggetto informato che si sia liberamente autodeterminato in tal senso, almeno nei casi in cui vi sia un dubbio sulla genuinità e consapevolezza di tale mancato dissenso (sulla falsariga dell'art. 464 *quater*, comma 2, c.p.p.); fermo restando che non pare opportuno introdurre un consenso espresso e preventivo quale condizione di ammissibilità della sostituzione della pena detentiva col lavoro di pubblica utilità, potendosi altrimenti stringere troppo il raggio applicativo della nuova pena sostitutiva e probabilmente rischiandosi anche l'eccesso di delega. Forse potrebbe non essere del tutto peregrina la previsione di un obbligo di specificazione nel provvedimento di condanna delle conseguenze dell'inadempimento della pena prescrittiva in discorso ('ritorno' alla pena detentiva e punibilità ai sensi dell'art. 56 D.lgs. n. 274/2000).

Quanto poi alla pena pecuniaria, le criticità sopra rilevate sembrano difficilmente fronteggiabili, specie quella di ordine generale relativa alla possibile inconsistenza (apparente o reale) del patrimonio di chi – per limite di pena e per assenza di pericolosità sociale – potrebbe esser "meritevole" della sostituzione; forse, al fine di evitare un dispendioso procedimento esecutivo che fin da principio si può pronosticare come infruttuoso (per l'inconsistenza appunto del patrimonio dell'imputato), si potrebbe espressamente prevedere che in tali casi il giudice della cognizione debba optare per la diversa pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (il quale d'altronde sarebbe applicabile una volta accertata in sede esecutiva l'insolvibilità del condannato). In relazione invece all'attuazione del criterio direttivo di cui alla lett. m, che sembrerebbe indicare la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conseguente conversione in pena detentiva sostituita come effetto dell'inadempimento volontario e ingiustificato da parte del condannato, il legislatore delegato potrebbe specificare che tale effetto di revoca/conversione *ex* art. 66 L. n. 689/1981 si ha esclusivamente nei casi in cui il mancato pagamento dipenda appunto da una scelta cosciente dell'obbligato, mentre i casi di inadempimento per così dire "necessitato" (come appunto la mancanza di disponibilità economiche oggettiva e non preordinata) continuano ad essere regolati dal meccanismo ordinario di conversione della pena pecuniaria ai sensi degli artt. 136 c.p. e 102 L. n. 689/1981. Anche in riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva, che in tal modo sembra assumere una 'coloritura prescrittiva', potrebbe prevedersi l'esplicitazione delle conseguenze dell'inadempimento quale contenuto obbligatorio della pronuncia condannatoria.

Quanto alla disciplina della revoca della sanzione sostitutiva in caso di nuovo reato (punito con pena detentiva), appare coerente con l'impianto della delega una sua

flessibilizzazione, essendo auspicabile che anche questo caso venga previsto quale ipotesi facoltativa e non obbligatoria di caducazione della pena sostitutiva. In assenza di un'esplicita indicazione sul punto da parte della legge-delega, un intervento del Governo appare difficile, a meno di non voler interpretare latamente il criterio direttivo posto dalla lett. d: nel "ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva", il legislatore delegato potrebbe flessibilizzare non solo i presupposti di applicazione delle sanzioni sostitutive ma anche le condizioni che ne consentono la permanenza, non solo le condizioni iniziali della sostituzione ma anche quelle *in itinere*, concomitanti alla loro esecuzione.

Sempre con riferimento alle "condizioni soggettive per la sostituzione" ma passando alle criticità di tipo "relazionale", si ribadisce la delicatezza del coordinamento con le preclusioni disposte dall'ordinamento penitenziario: messa fuori gioco (dallo stesso legislatore delegante) l'esclusione *tourt court* dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive in base alla mera integrazione di determinate fattispecie criminose, appare comunque sconsigliabile una pura e semplice traslazione di siffatte preclusioni nel tessuto dell'art. 59 L. n. 689/1981⁵². Forse potrebbe esser previsto che, laddove ricorra uno dei titoli di reato o una delle figure di pericolosità qualificata ostativi ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, il giudice della cognizione possa ammettere la sostituzione solo in presenza di elementi concreti che facciano ragionevolmente ritenere che il reo, anche in virtù delle prescrizioni integrative della pena sostitutiva, si asterrà dal commettere nuovi reati, anche se tali elementi non sono corrispondenti alle ipotesi tassativizzate dall'ordinamento penitenziario ai fini dell'esclusione dell'ostatività; in tal caso il giudice dovrebbe comunque dar conto della prognosi favorevole tramite una motivazione rafforzata⁵³. Esemplicando, chi fosse giudicato responsabile per un reato di corruzione (rientrante nella c.d. prima fascia dei reati ostativi), anche qualora non avesse prestato una collaborazione giudiziaria pur possibile, utile ed esigibile, potrebbe comunque ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (al ricorrere degli altri presupposti, a cominciare dal limite di pena sostituibile) ma il giudicante dovrebbe motivare tale sostituzione in maniera puntuale e specifica, evidenziando le circostanze – come ad esempio l'incensuratezza e la pronta attivazione per il risarcimento del danno – che testimoniano un riorientamento alla legalità del soggetto e quelle che fanno escludere il pericolo di

⁵² Sembra orientata in tal senso anche TELESCA (2021), p. 40.

⁵³ Per introdurre un vincolo non meramente apparente all'*iter* motivazionale, il legislatore delegato dovrebbe esplicitare siffatto obbligo di motivazione rafforzata, casomai prevedendo come sanzione processuale della sua inosservanza da parte del giudice la nullità del provvedimento rilevabile anche d'ufficio (in modo speculare – inverso – a quanto previsto, ad esempio, dagli artt. 274 e 292 c.p.p., a mente dei quali il giudice della cautela deve indicare analiticamente gli elementi che fondano le specifiche esigenze cautelari: su quest'ultima ipotesi di onere motivazionale rinforzato e sulla motivazione rafforzata in generale, v. CECCHI (2021), *passim* e particolarmente p. 335 ss. e p. 548 ss.).

Si osservi, peraltro, che la relativizzazione delle presunzioni di pericolosità sociale poste dall'art. 4 *bis* ord. pen. e la correlativa apertura a cause di esclusione della pericolosità stessa diverse da quelle 'codificate', pur con un "regime di prova rafforzata" a svantaggio del condannato, è propugnata dallo stesso Giudice delle leggi: v. sent. 253/2019 e sent. 20/2022 (v. *supra*, nota 45).

recidiva in rapporto alla concreta configurazione della pena sostitutiva e delle eventuali pene accessorie – ad esempio il fatto che l’eventuale corrotto non rivesta più alcuna funzione pubblica e non abbia nessun contatto con i correi. Ancora, chi fosse condannato per un reato sessuale (rientrante nella c.d. terza fascia) non necessariamente sarebbe destinato alla carcerazione per l’ovvia assenza in fase di cognizione dei risultati (positivi) della “osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno”: anche in questo caso al giudice dovrebbe esser data la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva adeguata in rapporto alla concreta capacità criminale del soggetto, che potrebbe essere minima se non del tutto assente nonostante la gravità del fatto commesso, ad esempio perché si tratta di fatto compiuto in giovane età, assolutamente occasionale, congruamente risarcito e sanzionabile con una pena sostitutiva che consente di evitare ogni futuro contatto autore-vittima. Insomma, le presunzioni di pericolosità sociale disseminate nell’ordinamento penitenziario influirebbero sulla valutazione avente ad oggetto la sostituibilità della pena detentiva in sede di cognizione ma senza ‘ingessarla’: laddove l’organo giurisdizionale riscontri “in positivo” elementi precisi, dimostrativi del fatto che l’applicazione della pena sostitutiva, in rapporto alla concreta personalità del condannato e al suo percorso di vita, è idonea ad evitare la reiterazione criminosa (e al reinserimento sociale del reo), dovrebbe poter essere libero di superare ogni condizione ostativa derivante dalla disciplina dell’esecuzione penale; tale accertamento *positivo* e *in concreto* dovrebbe trovare congrua e specifica rappresentazione nella parte motiva del provvedimento giudiziale.

La medesima esigenza di valutazioni effettive e non preconfezionate sulla personalità del reo, che è legata a doppio filo alla finalità specialpreventiva assunta come prioritaria dalla riforma, sembra d’altro canto imporre la conservazione di un significativo tasso di discrezionalità pure nella selezione della singola pena sostitutiva (nel *quomodo* quindi e non soltanto nell’*an* della sostituzione): nell’ovvio rispetto dei limiti di pena legislativamente prefissati, il giudice dovrebbe esser guidato principalmente proprio dalla finalità di prevenzione speciale, dovendo scegliere quale tra le sanzioni disponibili sia maggiormente funzionale a favorire la risocializzazione del condannato e, al contempo, a contrastare il rischio di recidiva. In tale ottica, il legislatore delegato potrebbe forse esplicitare che le pene maggiormente afflittive (detenzione domiciliare e semilibertà) possono essere irrogate solo se quelle meno afflittive (pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità, eventualmente corredato da prescrizioni aggiuntive) risultino concretamente inidonee a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa; come la pena carceraria dovrebbe risultare sussidiaria rispetto alle pene sostitutive, così le pene sostitutive di natura detentiva dovrebbero risultare sussidiarie rispetto alle pene sostitutive non detentive⁵⁴.

⁵⁴ Si consideri poi che un ulteriore vincolo (pur relativo) alla discrezionalità giudiziale deriva dal coinvolgimento dell’U.E.P.E. ai sensi dell’art. 1, comma 17, lett. g, L. n. 134/2021: se è indubbio che le indagini socio-personologiche condotte dagli uffici amministrativi non possono in alcun modo preconstituire l’esito della commisurazione giudiziale, è altrettanto indubbio che il giudice non potrà non tenerne conto nella sua valutazione sul se e sul come sostituire la pena detentiva.

Tornando ai profili “relazionali”, appare poi di ardua risoluzione il paradosso discendente dalla ‘sfasatura’ tra sanzioni sostitutive di carattere detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) e affidamento in prova al servizio sociale ma, per quanto semplicistica, una via non del tutto irragionevole pare percorribile: potrebbe essere esplicitamente ammessa l’applicabilità della misura alternativa dell’affidamento in prova nelle ipotesi di irrogazione in fase decisoria della pena sostitutiva della semilibertà o di quella della detenzione domiciliare. Chi viene sanzionato con una delle due pene sostitutive di tipo detentivo dovrebbe poter poi richiedere in fase esecutiva l’affidamento in prova, che d’altronde si applica alla “pena detentiva”, nel cui campo semantico si collocano anche le due nuove pene sostitutive in parola⁵⁵.

Quanto al rapporto con la sospensione condizionale della pena, appare evidente che dopo l’attuazione della delega vi sarà un’inversione della sequenza del procedimento valutativo: prima il giudice apprezzerà la possibilità di applicazione della misura sospensiva e poi, una volta esclusa, passerà a considerare la possibilità di sostituzione. Forse il legislatore delegato potrebbe precisare che una eventuale prognosi di recidivanza preclusiva della sospensione condizionale (la quale, tranne in specifiche ipotesi, si presenta tuttora come un istituto “vuoto”, privo di contenuti sanzionatori, prescrittivi o compiutamente risocializzativi) non necessariamente impedisce anche la sostituzione, considerato che i contenuti afflittivi e le prescrizioni che connotano le pene sostitutive possono risultare sufficienti a contenere un rischio di reiterazione criminosa non adeguatamente fronteggiabile con la sola sospensione condizionale.

Quanto al richiamo delle fattispecie punitive dell’inosservanza degli obblighi inerenti semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, il criterio direttivo, data la sua formulazione, non sembra consentire spazi di manovra. Si può però osservare che forse il riferimento all’art. 51 ord. pen. potrebbe valere a superare il mancato rinvio all’art. 47 *ter* ord. pen., nel senso che la disciplina penale dell’evasione richiamata dalla prima disposizione – compresa la clausola di non punibilità per il

⁵⁵ In giurisprudenza è già stato affermato che “Non si vede [...] quale ostacolo di ordine giuridico o concettuale si frapponga all’estensione della misura [dell’affidamento in prova] ai condannati che devono espriare la pena in regime di libertà controllata (o di semidetenzione)”: Cass., Sez. I, 28 aprile 2000, n. 3219, in *www.dejure.it*. Ritene che “l’inammissibilità del semidetenuto all’affidamento in prova potrebbe addirittura esporsi a sospetti di incostituzionalità” GIUNTA (1986), p. 874. Si veda però Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2001, n. 8058, in *www.dejure.it*, per cui “l’omogeneità fra libertà controllata e affidamento in prova [...] l’applicabilità dell’affidamento in prova al servizio sociale solo alla pena detentiva, l’inutilità dell’applicazione della misura alternativa a quella sostitutiva, della quale sostanzialmente costituirebbe un duplicato, e l’irragionevolezza di tale “surrogazione”, derivandone nel complesso una situazione più sfavorevole per il condannato che si trovi in regime di libertà controllata, costituiscono i cardini per risolvere la questione rimessa a queste Sezioni Unite, che ritengono non applicabile l’affidamento in prova al servizio sociale alla libertà controllata”; si noti comunque che la Cassazione riunita non statuisce l’incompatibilità tra semidetenzione e affidamento in prova.

Considerato che, come detto, la semilibertà è da più parti intesa quale modalità esecutiva della pena carceraria (e che nella sostanza comporta la carcerazione), pare che, almeno per tale nuova sanzione sostitutiva, non occorran nemmeno modifiche legislative per ammetterne la ‘convertibilità’ in affidamento in prova anche *ab initio*: la lettera dell’art. 47 ord. pen. non sembra esser affatto preclusiva e anche la disciplina della sospensione dell’ordine d’esecuzione parrebbe interpretabile estensivamente.

rientro nel luogo di detenzione entro le dodici ore dall'orario previsto – potrebbe essere applicata anche alla detenzione domiciliare sostitutiva⁵⁶.

Infine, è forse giunto il momento per inaugurare in Italia il c.d. processo bifasico, nella sua versione di derivazione anglosassone: visto che il giudice della cognizione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive (almeno di quelle aventi natura detentiva), necessita di approfondire l'indagine sulla personalità e sul contesto di vita del reo (anche col supporto dell'U.E.P.E.), dovrebbe esser previsto che, successivamente all'udienza in cui il giudice dichiara la colpevolezza dell'imputato, il medesimo giudice debba tenere almeno un'altra udienza per dar sfogo ai necessari accertamenti socio-personologici, all'esito dei quali decidere se e come sostituire la pena carceraria. In tal modo si dovrebbero garantire, ad un tempo, la scrupolosità dell'operazione commisurativa giudiziale⁵⁷ e la serenità del previo giudizio sulla sussistenza del fatto e sulla sua ascrivibilità all'imputato. Non mancano però gli inconvenienti: ne risentirebbe certamente l'economia processuale, che è uno degli obiettivi prioritari della riforma, e resterebbe il rischio che l'indagine socio-personologica condotta dal giudice di primo grado vada a condizionare indebitamente il giudizio d'appello sull'*an* della responsabilità penale⁵⁸.

Soluzioni preconfezionate e ineccepibili non ve ne sono, ma dovrà esser compiuto ogni sforzo per trovarne di equilibrate e di coerenti con la finalità portante di riduzione del primato del carcere, primato ormai non più sostenibile.

Bibliografia

ANGHILERI, Francesca, FACCHINI, Fiorenza, MANNOZZI, Grazia (2020), "Le misure sospensivo-probatorie in Svezia e Finlandia", in DOLCINI, Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 179-222

BARTOLI, Roberto (2021), "Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro", *Diritto penale e processo*, 9, p.p. 1167-1170

BARTOLI, Roberto e BIANCHI, Davide (2020), "Ortofoto degli istituti di *probation* tedeschi per progettare una riforma del sistema sanzionatorio italiano", in DOLCINI,

⁵⁶ D'altronde l'art. 47 *ter*, comma 8, ord. pen. effettua lo stesso richiamo dell'art. 385 c.p. e la Corte costituzionale, con sent. n. 177/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma richiamante "nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore".

⁵⁷ Commisurazione qui intesa "in senso ampio" (v. PALAZZO (2013), p. 592 ss.) e di tipo "qualitativo" (v. IAGNEMMA (2019), p. 1449 ss.).

⁵⁸ Questo rischio proprio del modello bifasico era già stato nitidamente rilevato dalla Commissione Riccio per la riforma del codice di procedura penale (istituita il 27 luglio 2006): v. par. 29 della Relazione, consultabile in *www.giustizia.it*. V. anche IAGNEMMA (2019), p. 1467 ss.

Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 97-134

BECCARIA, Cesare (2007): *Dei delitti e delle pene* (ristampa Torino, Einaudi)

BIANCHI, Davide (2021), "Le modifiche al codice penale immediatamente precettive: prescrizione del reato e sospensione condizionale", *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1468-1474

CARACENI, Lina e CESARI, Claudia (2015), "Art. 4-bis", in Della Casa, Franco e Giostra, Glauco (eds.), *Ordinamento penitenziario. Commento* (Padova, CEDAM), pp. 44-90

CATENACCI, Mauro (2013), "Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misure alternative: lo stato dell'arte", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1150-1161

CECCHI, Marco (2021), *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilius curiae* (Padova, Wolters Kluwer-CEDAM)

CIAFARDINI, Luciano (2022), "[Reati ostativi: quale futuro per la collaborazione impossibile o inesigibile? Note a margine della sentenza n. 20 del 2022 della Corte costituzionale](#)", *Sistema penale*, 10 febbraio 2022, pp. 1-24

DIDDI, Alessandro (2020), *Manuale di diritto penitenziario* (Pisa, Pacini giuridica)

DOLCINI, Emilio (2020), "Prolegomeni a una proposta di riforma delle misure sospensivo-probatorie. Il contributo della comparazione e di un'esperienza sul campo", in Dolcini, Emilio e Della Bella, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 1-27

DOLCINI, Emilio (2021a), "[Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia](#)", *Sistema penale*, 2 settembre 2021

DOLCINI, Emilio (2021b), "[Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione dell'ergastolo](#)", *Sistema penale*, 15 novembre 2021, pp. 1-42

DOLCINI, Emilio e DELLA BELLA, Angela (2020), "Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento italiano", in DOLCINI, Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 325-364

DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico (1989), voce "Sanzioni sostitutive", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, pp. 488-527

DONINI, Massimo (2021), "Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità", *Politica del diritto*, pp. 591-608

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2010), *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli)

FORNASARI, Gabriele e CORN, Emanuele (2020), "Le misure di probation nel diritto penale sudamericano: i modelli del Cile, dell'Argentina e del Perù", in DOLCINI,

Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 223-239

GARGANI, Alberto (2022), "[La riforma in materia di sanzioni sostitutive](#)", *La legislazione penale*, 20 gennaio 2022, pp. 1-18

GATTA, Gian Luigi (2021a), "[Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'](#)", *Sistema penale*, 15 ottobre 2021, pp. 1-30

GATTA, Gian Luigi (2021b), "[Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia \(l. 134/2021\)](#)", addenda di aggiornamento a DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milanofiori, Assago, Wolters Kluwer), pp. 1-13, consultabile in www.sistemapenale.it

GIUNTA, Fausto (1986), voce "Sanzioni sostitutive", in Vassalli, Giuliano (editor), *Dizionario di diritto e procedura penale* (Milano, Giuffrè), pp. 823-879

GOISIS, Luciana (2020), "Le misure sospensivo-probatorie nell'ordinamento giuridico spagnolo: spunti per il legislatore italiano", in DOLCINI, Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 135-159

IAGNEMMA, Caterina (2019), "Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1431-1475

MANNA, Adelmo (2021), "[Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa](#)", *Archivio penale*, 29 giugno 2021, pp. 1-11

MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (2017), *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)

MASSARO, Antonella (2020), "Detenzione domiciliare generica e art. 4-bis ord. penit.: rimane intatto l'automatismo preclusivo", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 1142-1145

MENGHINI, Antonia e GOISIS, Luciana (2020), "Le misure sospensivo-probatorie in Portogallo", in DOLCINI, Emilio e DELLA BELLA, Angela (eds.), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, (Milano, Giuffrè Lefebvre), pp. 161-178

PADOVANI, Tullio (1982), "Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 494-517

PALAVERA, Rosa (2012), "[Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva](#)", in www.discrimen.it, 17 giugno 2021, pp. 1-36

PALAZZO, Francesco (2013), *Corso di diritto penale. Parte generale* (Torino, Giappichelli)

PALAZZO, Francesco (2021a), "[Pena e processo nelle proposte della 'Commissione Lattanzi'](#)", *La legislazione penale*, 7 luglio 2021, pp. 1-8

PALAZZO, Francesco (2021b), "[I profili di diritto sostanziale della riforma penale](#)", *Sistema penale*, 8 settembre 2021, pp. 1-18

PALAZZO, Francesco e BARTOLI, Roberto (2007), *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale* (Torino, Giappichelli)

PRATS CANUT, Josep Miquel e TAMARIT SUMALLA, Josep María (2005), "Art. 88", in Quintero Olivares, Gonzalo, Morales Prats, Fermín, Tamarit Sumalla, Josep María, García Alberó, Ramón, *Comentarios al Nuevo Código Penal* (Cizur, Aranzadi), pp. 518-523

TELESCA, Mariangela (2021), "[La 'nuova' disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. 'riforma Cartabia'](#)", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 34-48